3

1. 8. 2012

p. 0 L2 4

VERBALE DEI SOCI DI

KENKOO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Il giorno 2 Luglio 2012 in Bologna, Via Risorgimento 5, San Lazzaro di Savena alle ore 10 si sono riuniti i signori:

PATELLA TOMMASO, LILLO GIOVANNA E SARTI RITA per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica denominazione e sede legale.

Prende la parola il Presidente dell'Associazione il Sig. Tommaso Patella che nomina come segretario la Sig.Rita Sarti la quale accetta. Il Presidente illustra ai soci la necessità di esercitare l'attività in locali adatti e propone come nuova sede una palestra sita in Via Vittoria 10/C e quindi di variare la sede legale.

Inoltre propone di variare la denominazione in Kenkoo Associazione Sportiva Dilettantistica con denominazione breve Kenkoo A.s.d..

I soci presenti all'unanimità deliberano di variare la sede legale in Bologna, Via Vittoria 10/C e di variare la denominazione in Kenkoo Associazione Sportiva Dilettantistica con denominazione breve Kenkoo A.S.D..

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente toglie la seduta alle ore 10.30 previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente (Tommaso Patella) — Tommaso Patella

Il Segretario (Rita Sarti) — Sarti Rita

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA 1
Registrato il - 1 AGO. 2012 Serie 3 al N° 13921
Pagate € 168,00
(Euro Centosessantotto/00
IL DIRETTORE TERRITORIALE

Ministero dell'Economia e delle Finanze — MARCA DA BOLLO €14,62 — Agenzia Entrate — QUATTORDICI/62
00017619 00004A9F W00H4001
00141816 31/07/2012 12:03:41
0001-00009 CBF63DA88B93F8E
IDENTIFICATIVO : 01110655040889
0 1 11 065504 088 9

1 AGO 012 — UFF. TERR. DI BOLOGNA 1 — DIR. PROV. BOLOGNA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE KENKOO Associazione Sportiva Dilettantistica

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita in Bologna, Via Vittoria 10/C, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, l'associazione sportiva dilettantistica denominata KENKOO Associazione Sportiva Dilettantistica, in breve KENKOO A.S.D.

Art. 2 – Carattere dell'Associazione

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.
L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Fijlkam cui aderisce, ente di promozione sportiva di cui riconosce e condivide le finalità, i progetti e i programmi operativi.

Art. 3 – Scopi dell'Associazione

1. Essa ha per finalità:
   a) la pratica, l'insegnamento, lo studio, la ricerca, lo sviluppo, l'approfondimento e la divulgazione in particolare delle discipline orientali quali a titoli esemplificativo e non esaustivo: karatè, aikido, judo, yoga, Kung Fu Wu Shu, Taij Quan e Qi Gong; potranno anche essere svolte altre discipline motorie quali, ad esempio, danza, ballo, biodanza, ginnastica dolce, gioco-motricità, stetching, ginnastica passiva e pilates; inoltre potranno essere praticate tutte quelle discipline affini che tendano al benessere psico-fisico dell'individuo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi di formazione insegnanti, corsi di aggiornamento, la fornitura di supporto tecnico e materiale didattico, culturale e ricreativo ai soci;
   b) la pratica e la conoscenza di vari metodi e discipline preventive e curative collegati al settore del benessere del corpo attraverso l'utilizzo, ad esempio, di tecniche manuali e stimolatorie quali massaggio olistico sportivo, riflessologia, kinesiologia, shatzu e altre simili discipline bio-naturali;
   c) lo sviluppo, la promozione, la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale in genere, del tempo libero, ricreative, culturali, formative;
   d) diffondere la pratica nei diversi campi sportivi, mediante l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
   e) promuovere l'attività didattica di avvio, aggiornamento e perfezionamento nelle attività sportive;
   f) svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive.

2. L'associazione potrà inoltre dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

3. L'associazione attua al proprio interno i principi di democrazia e di uguaglianza di tutti i soci ed è caratterizzata dall'elettività delle cariche sociali.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
00017619 00004A9F W00H4D01
B0141815 31/07/2012 12:03:36
0001-00009 6E2B5918963382B8
IDENTIFICATIVO : 01110655040891
0 1 11 065504 089 1

Art. 4 – Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 5 – Requisiti e ammissione dei Soci

1. Il numero dei soci è illimitato e all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi italiani o stranieri residenti in Italia, senza distinzione di età e religione, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali.
Ogni socio ha i medesimi diritti e doveri all'interno dell'Associazione; tutti possono partecipare all'attività e alle cariche sociali senza alcuna differenza o preclusione.
Tutti i soci hanno diritto di voto, di intervento in assemblea e in generale hanno diritto a partecipare a tutte le attività associative, ad essere informati sulle decisioni e iniziative deliberate ed in corso di deliberazione e ad usufruire delle strutture sociali. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

2. La qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

3. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 6 – Categorie dei soci

1. Le categorie dei soci sono le seguenti:
   a) soci fondatori: coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita all'Associazione;
   b) soci ordinari: coloro che pagano la tassa d'ammissione e la quota annuale stabilita dall'Associazione.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 7 – Doveri dei soci

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 8 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria (il socio che intenda recedere dall'associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato);
b) morte;
c) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
d) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Art. 9 – Organi

Gli organi sociali sono

a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente (Legale Rappresentante);
d) Il Vice-Presidente;
e) il Segretario.

Art.10 – Assemblea dei Soci

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. L'assemblea ordinaria si riunisce di norma in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
La convocazione deve essere fatta con avviso da esporsi nei locali della sede dell'associazione almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data della prima e, se occorrente, della seconda convocazione. In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati e tutti i componenti il Consiglio Direttivo.

3. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta indirizzata al Presidente di almeno un terzo dei soci.

4. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per delega. Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti; nella seconda convocazione l'assemblea è valida

qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

5. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

6. L'assemblea nomina un segretario. Il segretario provvede a redigere il verbale delle deliberazioni dell'assemblea.

7. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente dell'assemblea e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati nelle modalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 11 – Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:
In sede ordinaria:

a) discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario annuale e sulle relazioni del Consiglio direttivo;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente;
c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

In sede straordinaria:

g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
h) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da tre a cinque membri. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti. E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre associazioni e società sportive operanti nella'ambito della stessa disciplina.

2. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

3. Il Consiglio Direttivo nomina un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni sei mesi.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

6. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b) fissa le date delle assemblee dei soci;
c) decide sugli investimenti patrimoniali;
d) propone l'importo delle quote annue di associazione;
e) delibera sull'ammissione dei soci e sull'eventuale radiazione;
f) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione;
g) predispone il rendiconto economico-finanziario da presentare all'assemblea dei soci;
h) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
i) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
j) stabilisce, modifica e revoca regolamenti e procedure.

7. I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
I membri del Consiglio Direttivo decadranno qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli ne ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento. Al Presidente spetta la firma di tutti gli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente può delegare parte dei propri compiti ai Consiglieri. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede ad una nuova nomina fino alla successiva assemblea ordinaria.

Art. 14 – Il Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei Soci per 5 anni tra i soci e partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e alle riunioni dell'Assemblea.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Al Vice-Presidente possono essere delegati dal Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 15 – Il Segretario

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei soci per un triennio tra i soci.
Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo dagli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.
Partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e alle riunioni dell'Assemblea.
Allo stesso è demandata la predisposizione del rendiconto economico e finanziario.

Art. 16 – Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall' Associazione.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
   a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
   b) dai contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
   c) da versamenti volontari degli associati;
   d) da contributi erogati da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
   e) da introiti di manifestazioni sportive e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
   f) da azioni promozionali, pubblicità, sponsorizzazioni e ogni altra iniziativa consentita dalla legge.

3. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Art. 17 – Bilancio e libri sociali

1. Gli esercizi sociali si aprono il 1° settembre di un anno e si chiudono il 30 settembre dell'anno successivo.
2. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 5 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano mostrato

interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.
3. Oltre ai libri prescritti dalla legge l'associazione tiene i verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, nonché il libro dei soci. I libri dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

Art. 18 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

3. Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto a fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari della Federazione Fijlkam.